

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente e/o assicurato il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interesse e sugli strumenti di tutela del contraente e/o assicurato. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

Parte I – Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente e/o assicurato

Dati del soggetto che entra in contatto con il contraente e/o l'assicurato:

KIA Motors Italia – iscritta al registro degli intermediari assicurativi (RUI) in data 10 Aprile 2014, n. iscrizione E000485429 svolge l'attività di intermediazione assicurativa per Santander Consumer Bank S.p.A. – iscritta al registro degli intermediari assicurativi (RUI) in data 5 ottobre 2007, n. iscrizione D000200005.

I contratti di assicurazione individuali e standardizzati ad adesione facoltativa, sono intermediati da Santander Consumer Bank S.p.A., iscritta al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, sezione D con il n. D000200005, Sede legale dell'intermediario: Via Nizza n. 262, 10126 Torino, Codice Fiscale/Partita IVA/ Registro Imprese n. 05634190010, capitale sociale Euro 573.000.000 interamente versato, iscritto all'Albo delle Banche al n. 3191, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - Capogruppo di Gruppo Bancario soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Santander Consumer Finance S.A., Numero di Telefono 011.63.19.111, Fax 011.63.19.119, e.mail santanderconsumer@santanderconsumer.it.

I contratti di assicurazione individuali ad adesione facoltativa, sono stati stipulati da Santander Consumer Bank con la seguente Impresa di assicurazione:

GENIALLOYD SOCIETA' PER AZIONI DI ASSICURAZIONI S.P.A. di proprietà di ALLIANZ SOCIETA' PER AZIONI – Responsabilità civile auto; ARD Auto e Veicoli Commerciali (Furto, Incendio, Rapina, Atti Vandalici, Cristalli, Infortuni, Eventi Naturali, Kasko limitata a collisione)

Viale Monza 2, 10127 Milano

Maggiori informazioni sulle Imprese di Assicurazione e sulle coperture assicurative possono essere richieste a chi le propone e sono presenti nella documentazione precontrattuale e contrattuale relativa alle singole garanzie. L'autorità competente alla vigilanza dell'attività svolta quale intermediario assicurativo è l'IVASS.

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS: www.ivass.it.

Parte II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

L'intermediario non è detentore di alcuna partecipazione diretta o indiretta nelle Società di assicurazioni sopra menzionate.

L'intermediario propone l'adesione ai contratti assicurazione individuali e standardizzati ad adesione facoltativa, in assenza di obblighi contrattuali con le Imprese di Assicurazione. Il contraente e/o assicurato può richiedere la denominazione delle imprese di assicurazioni con le quali l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti d'affari scrivendo all'indirizzo: Santander Consumer Bank S.p.A., Via Nizza n. 262, 10126 Torino o telefonando al numero 011.63.19.111 dalle ore 9 alle ore 19 dal lunedì al venerdì.

Parte III – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente e/o assicurato

- I premi pagati dal contraente e/o assicurato agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovute dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;
- Che l'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- Per qualsiasi reclamo il contraente e/o assicurato, fermo restando la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto alle imprese di Assicurazioni come previsto dalle note informative dei singoli contratti di assicurazione. Qualora il contraente e/o assicurato non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'Impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa.

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

(Art. 49 Regolamento IVASS n. 5/2006)

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento IVASS n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al contraente copia del documento (Allegato n. 7B del regolamento IVASS) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;
- sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
- informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle

sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;

- consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 - assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 - ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 - denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.